

**AUSL n°3 Nuoro  
Via Dalmazia 1  
08100 Nuoro**

**CAPITOLATO SPECIALE  
PER L'ASSICURAZIONE DELLA  
RESPONSABILITA' CIVILE AUTO (RCA) E GARANZIE  
ACCESSORIE VEICOLI AZIENDALI**

Decorrenza 31/12/2008  
Scadenza 31/12/2010

## DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, usati in polizza, significano:

<b>Accessori aggiuntivi – optional:</b>	equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e a pagamento del cliente;
<b>Accessori di serie:</b>	equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base del listino;
<b>Accessori fonoaudiovisivi:</b>	radio, radiotelefoni, lettori compact disk, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico;
<b>Assicurato:</b>	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione per le altre garanzie, se rese operanti;
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione come definito dall'art. 1882 c.c. e/o la garanzia data con il contratto;
<b>Attestazione sullo stato del rischio:</b>	il documento che viene rilasciato dalla Società ad ogni scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;
<b>Broker:</b>	la Samar Insurance Brokers S.r.l. e la GPA Assiparos S.p.a. cui è demandata la gestione della presente polizza
<b>Contraente:</b>	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
<b>Ebbrezza:</b>	uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche;
<b>Esplosione:</b>	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità
<b>Franchigia:</b>	la somma dovuta alla Società per la parte di danno che rimane a carico del Contraente;
<b>Fulmine:</b>	scarica elettrica luminosa che si manifesta nell'atmosfera
<b>Furto:</b>	è il reato, previsto dall'art. 624 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri; si intendono compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto
<b>Implosione</b>	repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna
<b>Incendio:</b>	è la combustione del veicolo o di sue parti che può auto estendersi e propagarsi. Non sono considerati incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;

<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro;
<b>Infortunio:</b>	l'evento connesso con la circolazione del veicolo dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili;
<b>Kasko</b>	i danni materiali e diretti subiti dal parco veicoli costituito da natanti/gommoni/veicoli, altri mezzi come riportato nell'elenco allegato, in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, compresi i danni di traino passivo o attivo nonchè di manovra a spinta e quelli avvenuti durante la sosta
<b>Legge:</b>	la legge 24 Dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni;
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione;
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
<b>Primo rischio assoluto:</b>	la forma di garanzia prestata per ogni sinistro fino alla concorrenza del valore assicurato e non soggetto alla regola proporzionale (art. 1907 c.c.);
<b>Rapina:</b>	è il reato, previsto all'art. 628 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto; si intendono compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto.
<b>Regolamento:</b>	il Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni;
<b>Risarcimento:</b>	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro;
<b>Scoppio:</b>	repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo;
<b>Sinistro senza seguito:</b>	il sinistro denunciato per il quale la Società ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere;
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
<b>Società:</b>	l'impresa assicuratrice delegataria nonchè le imprese coassicuratrici
<b>Valore Commerciale</b>	il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o in mancanza il valore di mercato;
<b>Veicolo:</b>	parco veicoli costituito dall'elenco allegato .

# **RESPONSABILITA' CIVILE AUTO (RCA) E GARANZIE ACCESSORIE VEICOLI AZIENDALI**

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede**

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

### **2) Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio - Rilascio certificati\contrassegni\carte verdi**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza fermo restando l'effetto della copertura assicurativa.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine alla Ragioneria della Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società o al Broker a mezzo raccomandata o telefax.

Ai fini dell'attivazione delle garanzie e della consegna dei certificati/contrassegno e carte verdi il Contraente si impegna a fornire alla Società, tramite il Broker, la documentazione comprovante l'attivazione della procedura di pagamento del premio, prima della decorrenza delle garanzie..

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive nonché per le eventuali variazioni e/o regolazioni onerose, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (Art.1901 cc).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede del Broker incaricato.

### **3) Durata del contratto**

Il presente contratto ha validità dalle ore 24.00 del 31/12/2008 alle ore 24.00 del 31/12/2010 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta. Su espressa volontà delle Parti l'assicurazione potrà essere prorogata alle medesime condizioni contrattuali secondo la vigente normativa, per una durata pari a quella originaria.

Qualora non si raggiunga l'accordo per la suddetta proroga è facoltà del Contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo premio dovrà essere pagato in misura pari al rateo del premio annuale dell'assicurazione nei termini previsti dal precedente articolo.

#### **4) Prova del contratto – Forma delle comunicazioni**

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Tutte le comunicazioni tra le parti dovranno avvenire con qualsiasi mezzo scritto e/o telematico ed avranno effetto dalla data di invio quando questa sia rilevabile.

#### **5) Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

#### **6) Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, e salvo quanto previsto nelle successive condizioni particolari, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

#### **7) Denuncia dei sinistri**

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto, al Broker o alla Compagnia, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Servizio competente dell'ENTE. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

#### **8) Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera Raccomandata A.R..

In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

#### **9) Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi ai vari contratti di assicurazione sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

## **10) Estensione Territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del c.c., la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società: la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

## **11) Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società:

1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal Contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale.
2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria.
3. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
4. I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente, tramite il Broker, unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.

## **12) Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

## **13) Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.

## **14) Prevalenza**

Tutte le condizioni generali, speciali ed aggiuntive dello stampato di polizza incompatibili con le presenti condizioni particolari si intendono abrogate.

## **15) Foro competente**

Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente l'Autorità Giudiziaria del Foro territoriale di Nuoro ove ha sede l'Amministrazione contraente.

## 16) Clausola Broker

Alle Società di brokeraggio SAMAR Insurance Brokers – Sede di Cagliari Piazza del Carmine n. 22 e ASSIPAROS - GPA, é affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker dell'AUSL 3 di Nuoro - ai sensi del D. lgs 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia si intenderà come fatta dal Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono al Broker il ruolo di cui alla legge soprarichiamata, relativamente alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

Al Broker verrà riconosciuta una retrocessione provvigionale pari al 6% (sei per cento) dei premi imponibili di cui al presente contratto.

## 17) Istituzione Ufficio Sinistri

Qualora nella Provincia di Nuoro non sia già presente un ufficio liquidazione sinistri, la Compagnia si impegna ad istituirlo entro 60 giorni dall'inizio del contratto.

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## SEZIONE I

### RC AUTO E GARANZIE INTEGRATIVE E ACCESSORIE

#### 1) Oggetto dell'assicurazione e massimali

Premesso :

- che l'intero parco **veicoli** a motore dell'Ente è descritto nell'Allegato 1;
- che i mezzi sono individuati per marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio, potenza fiscale per il parco autovetture;
- peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri e macchine operatrici;
- cilindrata per il parco motofurgoni e ciclomotori;
- numero posti per autobus
- classe di bonus/malus - assegnazione - relativa all'anno 2008 per le autovetture e gli altri veicoli

N.B.: Con riferimento alle attestazioni di rischio si precisa che sono ancora mancanti quelle relative al 2008, pertanto le quotazioni verranno elaborate sulla base delle attestazioni relative al 2007 e conseguentemente l'offerta, con relativo premio, sarà soggetta ad eventuale aggiornamento di tariffa specificatamente riferito e limitato a quanto previsto per legge in termini di evoluzione per malus .Gli attestati relativi al 2008 verranno presentati per la stipula del contratto definitivo .

la Società assicura, in conformità della Legge e del Regolamento, i rischi della Responsabilità

civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti di seguito convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dell'intero parco **veicoli** a motore descritto nel contratto, con un massimale per sinistro così individuato : **€uro 3.000,00,00 (eurotremilioni)** massimale unico, per il parco autovetture, autocarri,

motocarri, motocicli, ciclomotori, macchine operatrici e veicoli speciali.

**€uro 6.000.000,00 (euroseimilioni)** massimale unico, per gli autobus e gli scuolabus.

## **2) Tipologia di polizza**

Il contratto di assicurazione sarà composto dalle condizioni particolari dattiloscritte di cui al presente capitolato, integrate dalle Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla normativa di legge vigente (L. n 990/1969 e successive modificazioni) e dalle condizioni ANIA.

La forma del contratto consiste in un'unica polizza amministrata a Libro Matricola.

## **3) Impostazione garanzia RCA**

- Garanzie Base :

rischi previsti dalla normativa vigente (**RCA** obbligatoria).

- Forma Tariffaria :

Bonus Malus per le autovetture;

Tariffa Fissa o a classi di merito per motocicli ciclomotori e gli altri veicoli.

Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale di immatricolazione in Sardegna-Nuoro.

## **4) Variazione parco automezzi**

I nuovi mezzi acquistati nel corso di validità del contratto assicurativo, saranno assicurati dalla Compagnia di Assicurazione agli stessi tassi ed alle medesime condizioni della presente polizza.

Per i mezzi appartenenti al settore tariffario "autovetture" (e/o "motocicli e ciclomotori" qualora coperti in base alle classi di merito), le eventuali sostituzioni, a condizione che l'inclusione e l'esclusione siano effettuate simultaneamente, sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito.

## **5) Regolazione premio**

Le inclusioni di nuovi mezzi od esclusioni di mezzi assicurati verranno comunicati dall'Assicurato al loro verificarsi.

La Compagnia di Assicurazione emetterà alla scadenza del contratto apposita appendice in cui verrà indicata la regolazione del premio, attiva o passiva, intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra. L'appendice di regolazione dovrà essere perfezionata nei tempi previsti all'articolo "Pagamento del premio" di cui all'art. 2) delle *Norme che regolano l'Assicurazione in generale* del presente **capitolato**, che decorreranno dalla data di ricezione del documento di regolazione.

## **6) Informativa sui sinistri**

La Società si impegna a fornire, dietro richiesta del Contraente e con cadenza semestrale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:

- estremi del sinistro;

- stato di avanzamento dell'iter liquidativo;

- gli importi liquidati o riservati.

## **7) GARANZIE INTEGRATIVE RESPONSABILITA' CIVILE SEMPRE OPERANTI**

Le garanzie di cui alla presente polizza sono inoltre prestate, nei limiti dei massimali di esposizione previsti dalla garanzia **RCA.**, (salvo che non sia diversamente convenuto), per le seguenti condizioni particolari:

### **7/A) Autobus**

Per gli autobus adibiti a trasporto con percorso limitato, la garanzia deve essere operante anche quando effettuano trasporti e/o percorsi diversi da quanto indicato nel libretto di circolazione o al di



fuori delle linee concesse ( servizi speciali, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'art. 87, V comma del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente e anche se affidati in comodato a sub-concessionari di linee del Contraente, ovvero ad altre aziende operanti per le finalità medesime del Contraente, resta peraltro escluso il pagamento di eventuali multe o ammende.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni:

- arrecati durante l'impiego saltuario in servizi extraurbani di autobus assicurati per il servizio urbano e viceversa;
- nel caso di impiego degli autobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida durante selezioni per l'assunzione di personale e per l'abilitazione del personale dipendente.
- causati ai passeggeri nel momento della salita o della discesa dal veicolo;
- causati a indumenti ed oggetti di comune uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, anche se non costituenti vero e proprio bagaglio.

### **7/B) Rinuncia alla rivalsa**

La Compagnia, rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti:

**1) dell'Ente** o Società proprietari o locatari e/o del Conducente del veicolo assicurato:

- a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi dell'art.186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del Codice della strada, relativo regolamento e successive modificazioni;
- c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
- d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c), o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto al punto d), la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Conducente.

**2) del solo Ente** o Società proprietari del veicolo assicurato:

- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'**Ente** o la Società proprietari o locatari fossero a conoscenza prima del sinistro della causa che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

### **7/C) Rc. dei trasportati**

La Compagnia garantisce l'Assicurato ed il Conducente per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo contrattualmente identificato per danni a terzi provocati da trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia è inoltre estesa a favore dei trasportati, per la responsabilità civile loro derivante, per danni provocati a terzi in occasione della circolazione del veicolo stesso.

I massimali di esposizione per questa garanzia sono pari a quelli previsti per la garanzia **RCA**.

La garanzia non opera :

- per danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato o i trasportati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 4 della Legge 990/69 e successive modificazioni nei riguardi dei beneficiari della garanzia.

#### **7/D) Rc. inquinamento**

Ad integrazione della copertura assicurativa **RCA** relativa alla circolazione del veicolo, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento), a causa di circolazione, intendendosi per circolazione tanto il movimento quanto la sosta o la fermata. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate. I massimali di esposizione per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia **RCA**.

La garanzia non opera :

- per danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato o i trasportati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- per danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del veicolo identificato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 4 della Legge 990/69 e successive modificazioni, nei confronti dell'Assicurato, ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano lesioni personali in occasione di lavoro o di servizio.

#### **7/E) Garanzia gancio traino**

La garanzia si intende automaticamente operante per i **veicoli** abilitati a tale scopo.

#### **7/F) Aree private:**

La garanzia comprende i danni causati dalla circolazione del veicolo nelle aree private.

#### **7/G) Carico e scarico**

La Società assicura la responsabilità anche del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone che si trovano sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

#### **7/H) Ricorso terzi da incendio**

La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di *Euro 300.000,00 (trecentomilaeuro)*. In ogni caso sono esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

#### **7/I) Materiale radioattivo**

Relativamente agli automezzi, in possesso di apposita autorizzazione, adibiti al trasporto di materiale radioattivo, la garanzia deve intendersi estesa anche agli eventuali danni conseguenti a possibili contaminazioni per fuoriuscita del materiale trasportato.

#### **7/L) Carico e scarico con uso di mezzi meccanici**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, impegnandosi a corrispondere entro il limite di *€ 1.000.000,00* (un milione di euro), le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovuti a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi ( esclusi i danni da inquinamento all'acqua, all'aria ed al suolo), di cui sia civilmente responsabile ai sensi di legge, dalla esecuzione

delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, effettuate con l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna

Agli effetti della presente garanzia, non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con queste o siano a loro carico, in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento.

## **8) GARANZIE ACCESSORIE**

### **8 A) ESTENSIONI VARIE ALLA GARANZIA RCA**

Le garanzie RCA si intendono estese:

- nel caso di impiego di autoveicoli a scopo di prova, collaudo, dimostrazione;
- agli autoveicoli destinati ad esercitazione di guida per l'abilitazione del personale dipendente, in tal caso l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
- agli autoveicoli che fermi senza conducente si dovessero accidentalmente e per qualsiasi ragione muovere provocando danni a terzi;
- agli autoveicoli trainanti e trainati a rimorchio per effetto di guasti che non consentano la circolazione
- agli autoveicoli tutti nell'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e comunque nei locali tutti in uso e/o proprietà dell'Assicurato/Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli:
- agli autoveicoli (ad esempio pulmini adibiti al trasporto di disabili, anziani ecc.) in occasione dell'apertura e chiusura delle portiere e durante la salita e la discesa dei passeggeri;
- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli,
- per fatti dolosi commessi da persone per le quali l'Assicurato debba rispondere salvo rivalsa nei confronti del responsabile;
- ai danni a terzi derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti del Contraente e in forza di specifico contratto d'appalto.
- Si intendono compresi in garanzia, a titolo esemplificativo, i veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici o sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici, nonché i veicoli adibiti al trasporto di gas tossici, di materiale radioattivo, di materie esplosive a condizione che la destinazione d'uso corrisponda a quella prevista dal libretto di circolazione.

### **8 B) SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - SPESE DI ASSICURAZIONE RCA -TASSA DI PROPRIETA'**

La garanzia opera in tutti i casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

La Società rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo massimo di € 500,00 (cinquecentoeuro) delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo.

- b) l'importo pari a 1/360° del premio netto annuo previsto per la garanzia della responsabilità Civile auto, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione, non oltre, comunque la data di comunicazione dell'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo, o quello della sospensione della garanzia RCA;
- c) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per la tassa di proprietà, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

### **8 C) ROTTURA CRISTALLI**

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata con la presente polizza .

Previa presentazione di idonea documentazione la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 520,00 (cinquecentoventieuro) per ogni evento, indipendentemente dal numero di cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.

### **8 D) RIPRISTINO AIRBAG**

Limitatamente alle autovetture, l'Impresa rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di € 520,00 (cinquecentoventieuro).

### **8 E) AGGIORNAMENTO AUTOMATICO VALORI**

L'Impresa si impegna ad adeguare ad ogni nuova annualità assicurativa, il valore dei mezzi assicurati in base a quanto riportato sulla pubblicazione specializzata "Eurotax o Quattroruote".

### **8 F) PERDITA DELLE CHIAVI**

La Società rimborsa, previa presentazione di idonea documentazione, le spese sostenute dal Contraente/Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

### **8 G) RECUPERO VEICOLO**

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato;
- dover essere sollevato e poi trainato
- dover essere rimesso sulla sede stradale

La Società rimborserà, purché documentate, le spese di recupero del veicolo nel limite dell'importo di Euro 750,00 (settecentocinquantaeuro) per singolo evento.

### **8 H) IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA**

La Società rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada comprovato con attestati di pubbliche autorità o di addetti di nosocomi e/o Ospedali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

## **8 I) PARIFICAZIONE DANNI DA INCENDIO**

Sono parificati ai danni di incendio oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso, sia esso incendio o uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.

## **8 L) GARANZIA BAGAGLI**

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o di incidente stradale che comporti la perdita totale/parziale del veicolo assicurato.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà del conducente/trasportati, intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale esclusi denaro/ preziosi/ titoli.

La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 (duemilacinquecentoeuro) per evento e con il limite di Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento) per anno assicurativo.

## **RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa che le compete a sensi dell'Art. 1916 cc nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida dei veicoli descritti in polizza, salvo il caso di dolo del medesimo.

## **SEZIONE II AUTO RISCHI DIVERSI**

### ***INCENDIO E FURTO VEICOLI A MOTORE – FORMA A VALORE INTERO***

#### **Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.**

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate sul singolo veicolo, i danni materiali e diretti causati da:

- Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
- Furto (art. 624 c.p.) totale e parziale o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati.

L'assicurazione è estesa:

- alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente
- installate o validamente fissate;
- agli accessori di serie, compresi gli accessori fonovisivi;
- agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme documentabili, sul singolo veicolo;
- nei casi di furto o rapina ai danni prodotti al veicolo durante l'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina stessi ed ai danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

**Art. 2) ESCLUSIONI.** – L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare;
- c) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e) i danni derivanti da furto/rapina dei teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano conseguenti a furto/rapina totale del veicolo;
- f) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;

- g) conseguenti ad appropriazione indebita;
- h) agli accessori fonovisivi e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pattuizione, ad eccezione degli accessori di serie.

### **Art. 3) ACCESSORI FONOAUDIOVISIVI.**

In deroga a quanto stabilito all'art. 2 lettera h), l'assicurazione è estesa nei limiti delle somme documentabili, agli accessori fono-audiovisivi e agli impianti aggiuntivi, ma deve obbligatoriamente comprendere entrambe le garanzie incendio e furto.

### **Art. 4) SCOPERTI E FRANCHIGIE**

Sull'importo del danno verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di € 100,00 (centoeuro).

### **Art. 5) VALORE ASSICURATO**

E' il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, come indicato dalla pubblicazione Eurotax/Quattroruote del mese in cui si è verificato il sinistro, al quale dovrà essere aggiunto il valore commerciale degli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purchè ad esso incorporati e validamente fissati. Qualora non fosse reperibile su tali pubblicazioni il valore di uno o più veicoli, si farà riferimento al valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

### **Art. 6) DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE.**

In caso di danno parziale:

La Società rimborserà le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte , con le seguenti modalità:

- le parti cosiddette "non usurabili" , senza tenere conto del degrado d'uso
- il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%;
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

In caso di perdita totale :

L'assicurato sarà indennizzato del valore assicurato, fermo restando che, nei primi sei mesi dalla prima immatricolazione del veicolo l'Assicurato sarà indennizzato per il valore a nuovo del veicolo, ovvero senza applicazione del degrado d'uso.

Viene definita perdita totale anche il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo assicurato al momento del sinistro.

L'indennizzo, calcolato come indicato nei comma precedente, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Nel caso in cui la spesa per il ripristino del veicolo sia superiore al valore commerciale dello stesso e purchè l'Assicurato abbia fatto eseguire le riparazioni, dal costo complessivo delle stesse saranno detratti i limiti previsti dal contratto (scoperti percentuali, minimi non indennizzabili o franchigie) e verrà liquidato l'importo risultante con il massimo del valore assicurato.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art. 1907 del c.c..

Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse superiore di non oltre il 10% al valore assicurato.

Limitatamente alle autovetture, l'indennizzo verrà calcolato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista "Quattroruote"/Eurotax.

Limitatamente ai sinistri avvenuti entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l'importo del danno sarà pari al valore a nuovo dell'autovettura in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista "Quattroruote"/Eurotax.

Per i sinistri avvenuti dopo sei mesi dalla data di prima immatricolazione il danno verrà liquidato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista "Quattroruote"/Eurotax.

Qualora l'autovettura assicurata non sia quotata dalla rivista "Quattroruote"/Eurotax, in caso di danno totale, l'indennizzo verrà liquidato facendo riferimento al valore di mercato dell'autovettura stessa al momento del sinistro.

## **EVENTI SOCIO POLITICI - FORMA A VALORE INTERO**

### **Art. 7) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.**

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, atti di terrorismo e atti di vandalismo e dolosi in genere, con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell'evento.

Sono compresi i danni agli accessori fonovisivi, agli accessori aggiuntivi e agli accessori di serie, nei limiti degli importi documentabili da parte dell'Assicurato stesso.

### **Art. 8) ESCLUSIONI**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;

### **Art. 9) SCOPERTI E FRANCHIGIE**

Sull'importo del danno verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di € 100,00 (centoeuro).

### **Art. 10) VALORE ASSICURATO**

Come descritto all'art. 5), sez. II

### **Art. 11) DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO**

Come descritto all'art. 6), sez. II

## **EVENTI ATMOSFERICI/NATURALI – FORMA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

### **Art. 12) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.**

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, pietre, frane, smottamenti, slavine, valanghe, straripamenti, mareggiate, caduta neve, ghiaccio, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto, sino ad un massimo di € 2.600,00 (duemilaseicentoeuro) per evento.

### **Art. 13) SCOPERTI E FRANCHIGIE**

Sull'importo del danno verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di € 100,00 (centoeuro).

### **Art. 14) VALORE ASSICURATO**

Come descritto all'art. 5), sez. II

### **Art. 15) DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO**

Come descritto all'art. 6), sez. II

## **KASKO – FORMA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

### **Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società risponde dei danni diretti subiti dal veicolo assicurato (v. all. 1) a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento e uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

Gli accessori sono garantiti purché stabilmente installati sul veicolo assicurato ed a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale indicato in polizza.

La garanzia non opera se:

- il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni causati dalle operazioni di carico e scarico del veicolo.

### **Art. 2) DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE**

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 7.500,00 (settemilacinquecentoeuro) a primo rischio assoluto per ogni veicolo assicurato, con il massimo risarcimento annuo di € 100.000,00 (centomilaeuro), fermo restando che l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla Legge e comunque non dipendenti dalla Contraente;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo – comunque insorto – di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- conseguenti a traino attivo o passivo;
- determinati o agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
- dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ed allenamenti.



## **DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI DANNI**

L'ammontare del danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che :

il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%.

Limitatamente ai sinistri avvenuti entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione , l'importo del danno sarà pari al valore a nuovo dell'autovettura.

In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero e, in ogni caso somma non superiore a € 7.500,00 (settemilacinquecentoeuro).

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino installati sulle autovetture.

Al predetto importo verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di € 258,00 (duecentocinquantottoeuro).

## **SEZIONE III**

### **TUTELA GIUDIZIARIA**

#### **Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società assume a proprio carico nel limite di Euro 5.000,00 (cinquemilaeuro) per singolo evento ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al proprietario e/o conducente (se autorizzato) del veicolo assicurato allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'Art. 1917 del CC 3° comma.
- Effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.

Si intendono in garanzia:

- A) Le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- B) Le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- C) Le spese per la difesa penale del Conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purchè non promossi su impugnazione dell'Assicurato;
- D) Le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto ai fini probatori dell'Autorità giudiziaria(semprchè il provvedimento sia conseguente a incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia, queste ultime, se dovute in base a vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 (milleeuro) per sinistro.

#### **Art. 2) ESCLUSIONI**

La garanzia non comprende :

- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale
- gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere ecc.

L'Assicurazione non è operante:

- se il veicolo assicurato non è coperto da assicurazione della Responsabilità Civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l'Assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma della disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'Assicuratore RCA del veicolo assicurato.

### **Art. 3) DENUNCIA DEL SINISTRO**

Unitamente alla denuncia, il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società con la massima urgenza gli atti giudiziari e comunque ogni altra comunicazione relativa al sinistro.

### **Art. 4) GESTIONE DEL SINISTRO**

L'Assicurato, dopo aver fatto alla Società la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società.

La Società preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria, relativi al sinistro regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi semprechè il relativo costo complessivo rientri nel limite del massimale stabilito all'oggetto dell'Assicurazione.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo tra le Parti o in mancanza di accordo dal presidente del Tribunale competente.

Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

## **SEZIONE IV**

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLE GARANZIE INCENDIO – FURTO – SOCIOPOLITICI – ATMOSFERICI – KASKO**

#### **A) MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI.**

I sinistri debbono essere denunciati alla Società entro 15 giorni da quando la struttura dell'ENTE dedicata alla gestione delle coperture assicurative ne sia venuta a conoscenza, con l'indicazione

della data, del luogo e delle modalità del fatto. Alla denuncia devono dare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Limitatamente alla garanzia furto ed eventi socio politici, il Contraente e/o Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente, trasmettendone copia alla Società e conservando le tracce del danno, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del c.c..

Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

#### **B) GESTIONE DELLE VERTENZE**

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o la Società lo richiedano.

#### **C) SCOPERTO**

La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione di un importo corrispondente alla percentuale di scoperto pattuita sulle singole garanzie da calcolare sull'ammontare del danno indennizzabile.

L'importo di tale scoperto non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile se indicato in polizza.

#### **D) MINIMO NON INDENNIZZABILE.**

La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione dell'importo fisso pattuito sulle singole garanzie.

#### **E) RIPARAZIONE - SOSTITUZIONE "IN NATURA" DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE.**

L'Impresa ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, pagando a titolo di indennizzo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

#### **F) LIQUIDAZIONE DEL DANNO - NOMINA DEI PERITI**

In caso di disaccordo la liquidazione del danno può avere luogo, di comune accordo, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I periti in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

1) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;

2) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché violazione di patti contrattuali, e fatta salva in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quello del terzo perito sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### **G) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

La Società, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti sul singolo veicolo, effettua il pagamento del danno con la moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento.

La Società procede al pagamento dell'indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta qualora non sussistano motivi di non indennizzabilità.

Limitatamente alle garanzie **furto ed eventi socio politici**, la Società rimborsa il danno sempreché l'Assicurato abbia prodotto

- copia autentica della denuncia presentata all'Autorità,
- copia del verbale dell'eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità

e nel caso di perdita totale,

- dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo oppure in sostituzione il "certificato di proprietà del veicolo" ed il "certificato dello stato giuridico attuale" del veicolo stesso, rilasciati dagli Uffici competenti.

La Società, in caso di **furto parziale e/o di furto totale**, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere:

- il certificato di chiusa istruttoria;
- la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo;
- il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo; il cui costo rimane a carico della Società;

### **H) INDENNIZZO IN MANCANZA DI CHIUSA ISTRUTTORIA**

A parziale deroga dell'articolo che precede, si conviene che l'Assicurato è legittimato ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini dei patti di polizza anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro l'impegno, garantito da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primario Istituto o Compagnia di assicurazione, di restituire quanto percepito qualora dal certificato di chiusa istruttoria o della sentenza penale definitiva risulti una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo ai sensi della presente polizza.

### **I) RECUPERI**

Limitatamente alla garanzia furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società. Il valore del recuperato realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Quando fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. L'Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito alla condizione F

Riparazione - Sostituzione 'in natura' delle cose rubate o danneggiate") si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto al netto dell'eventuale danno accertato sul veicolo.

### **L) DANNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE**

La Società è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo descritto in polizza.

#### **M) SINISTRI INCENDIO/FURTO/KASKO NATANTI**

(Valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i veicoli a motore)

#### **N) AMMONTARE DEL PREMIO**

Si conviene che il computo del premio per le garanzie tutte di cui alla SEZIONE II – AUTO RISCHI DIVERSI, sia determinato commisurando il valore commerciale di ciascun singolo veicolo o il massimale a I° rischio assoluto riportato nell'elenco allegato, al tasso lordo pro mille previsto per ogni categoria di veicoli e per ogni specifica garanzia.

### **SEZIONE V** **NORME FINALI**

L'AZIENDA USL SI RISERVA DI SPECIFICARE, DOPO L'ESITO DELLA GARA, SE E A QUALI VEICOLI APPLICARE LE SINGOLE GARANZIE DI INCENDIO, FURTO, EVENTI SOCIOPOLITICI E ATMOSFERICI, KASKO, PER CUI L'ELENCO DEI MEZZI, RIPORTATO NELL'ALLEGATO 1 DEL CAPITOLATO, POTREBBE ESSERE MODIFICATO IN SEDE DI STIPULA DEL CONTRATTO, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELLE VARIAZIONI, IN TERMINI DI NUOVE ENTRATE E NUOVE USCITE, CHE SI DOVESSERO VERIFICARE TRA IL MOMENTO DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA E QUELLO DELL'EFFETTO DELLA POLIZZA.

**SCHEDA DI OFFERTA**

IL SOTTOSCRITTO..... LEGITTIMATO AD IMPEGNARE LA  
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DENOMINATA.....

**DICHIARA:**

□ DI ACCETTARE **SENZA ALCUNA RISERVA NE' RESTRIZIONE** TUTTE LE CLAUSOLE CONTENUTE NEL CAPITOLATO SPECIALE E DI OFFRIRE LE SEGUENTI CONDIZIONI:

**PREMIO ANNUO LORDO PER LA GARANZIA R.C. AUTO E GARANZIE INTEGRATIVE E ACCESSORIE RIFERITA AI MEZZI IN ELENCO €\_\_\_\_\_**  
(Euro \_\_\_\_\_).

**Tassi annui lordi pro mille, per le seguenti garanzie:**

	<b>Incendio</b>	<b>Furto</b>	<b>Ev. Sociop.</b>	<b>Ev. Atmosf.</b>	<b>Kasko</b>	<b>Tutela Giudiziaria</b>
Autovetture						
Ambulanze						
Autopromiscui						
Autocarri c/proprio						
Motocarri						
Ciclomotori trasporto cose						
Autoveicoli ad uso speciale						
Autobus						
Motocicli						
Macchine operatrici						
Macchine agricole						
Natanti						
Camper						

Dichiara, inoltre, che:

- La quota percentuale del rischio che intende assumersi in qualità di delegataria è pari al .....%
- È stata concordata, ai sensi dell'art. 1911 del cod. civ., la chiusura del riparto, sino a copertura del 100% del rischio, con le seguenti Compagnie di assicurazione.

<b>COMPAGNIA COASSICURATRICE</b>	<b>QUOTA % DI PARTECIPAZIONE</b>

**Firma per conferma ed accettazione**

(dal legale rappresentante o di procuratore fornito dei poteri necessari)

\_\_\_\_\_







